



Corte di Appello di Bari

DECRETO N. 125

IL PRESIDENTE

rilevato che lo “stato di emergenza” - dichiarato con deliberazione del C.d.M. in data 31.1.2020, e in corso sino al 31 marzo 2022 (art. 1 d.l. 24.12.2021, n. 221, conv. in l. 18.2.2022, n. 11) - non è stato ulteriormente prorogato;

rilevato altresì che, coerentemente, il d.l. n 24/2022 cit., ha introdotto disposizioni mirate alla “graduale eliminazione del green pass base” e del “green pass rafforzato”;

considerato, in particolare, che, disciplinando l'accesso e la permanenza negli Uffici giudiziari:

1) l'art. 5 d.l. n. 24/22 cit. prevede l'uso obbligatorio, "fino al 30 aprile 2022", di "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", consistenti in mascherine, quanto meno di tipo "chirurgico", salvo che, "per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi", e con le seguenti eccezioni: bambini sino a sei anni, disabili e ammalati in condizione psico-fisica di incompatibilità; loro accompagnatori, ove ciò sia necessario per comunicare con il disabile e l'ammalato;

2) gli artt 6 e 7 d.l. n. 24/22, cit., prevedono, sino al 30 aprile 2022, la titolarità e l'esibizione, quanto meno, del c.d. green pass base - "da vaccinazione, guarigione o test" - per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni giudiziarie, "anche sulla base di contratti esterni"; per i Magistrati Professionali, i Magistrati Onorari, i Giudici popolari; per i Difensori, i consulenti tecnici e gli altri ausiliari del Magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia, salvo che si tratti di soggetti esentati dall'obbligo vaccinale in base a certificazione medica rilasciata secondo i criteri dettati dal Ministero della Salute;

ritenuto che tale disciplina, vincolante sino al 30 aprile 2022, nel mentre si applica anche ai soggetti ultracinquantenni, esenta i testimoni, le parti processuali e gli altri soggetti non professionali che abbiano motivo di accedere agli Uffici giudiziari;

considerata la necessità di uniformare alla nuova regolamentazione la disciplina già scaturente dai DD.PP.RR. 14 ottobre 2021, n 81, 10 gennaio 2022, n 1, 10 febbraio 2022, n. 14, e 14 febbraio 2022, n. 20;

vista la Circolare del Ministero. della Giustizia in data 30 marzo 2022, m_dg.DOG.30/3/2022.0084567.U;

visto il decreto del Procuratore Generale in sede, del 29 marzo 2022, n. 48,

DISPONE

sino al 30 aprile 2022, le verifiche sulla titolarità della certificazione verde COVID- 19 e le altre attività regolamentative dell'accesso e della permanenza - nei confronti dei soggetti in relazione ai quali la competenza a provvedere non è riservata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari - avverranno, con le modalità già in uso, e alla stregua dei criteri delineati in parte motiva.

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione ai sigg. Presidenti di Sezione e Consiglieri della Corte, al sig. Procuratore generale in sede, agli Ordini degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani; per la pubblicazione sul sito ufficiale della Corte; nonché per la comunicazione al C.S.M., secondo le modalità di cui al punto 2) della circolare del C.S.M. P 411/2020 dell'11.3.2020 (pratica num. 1867VV/2020).

Bari, li 4.4.2022

IL PRESIDENTE
Francesco Cassano

